



CAPITOLATO TECNICO

PER L'AFFIDAMENTO, IN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

La società NAUSICAA S.P.A., titolare di n. 7 farmacie comunali e di un magazzino centrale, intende affidare ad un unico soggetto autorizzato il servizio seguente:

SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI.

L'appalto verrà aggiudicato con *Accordo Quadro* con unico operatore economico, ai sensi degli artt. 3 lettera iii) e 54 comma 3, del D.lgs 50/2016, stante la difficoltà di definire puntualmente e a priori la quantità di farmaci oggetto di servizio.

L'*Accordo Quadro* ha la finalità di fissare le clausole contrattuali (ivi compreso il prezzo offerto) da applicare come vincolanti per gli affidamenti del servizio, durante il periodo di vigenza contrattuale. Con la conclusione dell'*Accordo Quadro* il contraente si obbliga ad assumere l'esecuzione dei servizi che saranno richiesti in base all'*Accordo* stesso e a realizzarli al prezzo che verrà offerto e secondo le condizioni e modalità indicate nel capitolato. Si precisa che il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'*Accordo* e che la Stazione appaltante non si obbliga per l'importo massimo e complessivo che deve ritenersi presunto e non vincolante.

ART. 2 – CARATTERISTICHE, MODALITA' E TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI DA RACCOGLIERE PRESSO LE FARMACIE COMUNALI E IL MAGAZZINO CENTRALE

Il servizio in oggetto **dovrà essere svolto presso le seguenti unità locali;**

1. Farmacia comunale FIORILLO sita in Marina di carrara, via Fiorillo,1;
2. Farmacia comunale PARADISO sita in Marina di Carrara via F. Cavallotti, 50;
3. Farmacia comunale FOSSONE sita in Carrara via Monteverde, 46;
4. Farmacia comunale LA PERLA sita in Carrara via Bonascola, 80/A;



5. Farmacia comunale LA PRADA sita in Carrara via Casola, 21;
6. Farmacia comunale CAVATORE sita in Carrara via del Cavatore, 27;
7. Farmacia comunale FIVIZZANO sita in Fivizzano, P.zza Vittorio Emanuele, 35;
8. Uffici/magazzino farmaceutico sito in Carrara Viale XX Settembre, 177.

Il servizio di in oggetto dovrà essere svolto da Impresa specializzata, in possesso di tutte le autorizzazioni di legge necessarie definite dal D.lgs. 152/2006 e succ. m. e i., e consiste nel **ritiro, trasporto e smaltimento, in impianti di incenerimento dedicati per la termodistruzione, dei seguenti prodotti:**

- **medicinali scaduti** (compresi medicinali stupefacenti di cui alla tab. II sez. A,B,C) **codice CER 18.01.09;**
- **medicinali citotossici e citostatici ad uso umano codice CER 18.01.08;**
- **sostanze chimiche di laboratorio pericolose e non pericolose**

Il ritiro dovrà avvenire senza limite sul numero di colli.

Il ritiro e lo smaltimento dovrà essere espletato **una volta all'anno**, preferibilmente entro il mese di novembre.

Il calendario delle raccolte dovrà essere concordato con Nausicaa.

Dovrà essere svolto a mezzo di personale specializzato, qualificato come *Specialist* in possesso dei requisiti richiesti, supportato da idonea attrezzatura informatica e software specifico, con la consulenza nella fase di scansione, separazione e confezionamento nei contenitori, richiesti in dotazione, con etichettatura dei colli a norma di legge.

Il servizio dovrà includere anche **l'affiancamento alle farmacie per espletamento delle pratiche necessarie, in particolare per la compilazione delle domande di indennizzo sul portale Assinde** (D.L.vo n.22 del 05/02/97).

In merito alla modalità di raccolta si precisa che i prodotti indennizzabili da Assinde e quelli non indennizzabili, **non saranno conservati separatamente** per cui la Farmacia e il Magazzino centrale non saranno tenuti a fare alcuna cernita o separazione tra gli stessi che verranno prelevati confusi.

L'impresa aggiudicataria dovrà redigere e consegnare a Nausicaa **tutta la documentazione richiesta dalla legge attestante che tutti i prodotti conferiti ad Assinde** sono stati gestiti e



smaltiti nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché copia della documentazione elaborata e raccolta durante la lavorazione.

L'offerta si intende comprensiva di tutti i costi per il servizio in oggetto.

ART. 3 – AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO E MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Il servizio di cui all'articolo 1 del presente capitolato sarà affidato ad un'unica Impresa secondo con il criterio del **prezzo più basso**.

Il **prezzo annuo** posto a base di gara per i servizi di cui all'articolo 1 è pari a **€ 0.25 + IVA per pezzo ritirato, trasportato e smaltito**.

Il numero di pezzi annuo è circa 15.000 (tale informazione viene fornita a solo fine indicativo della mole complessiva del servizio, ma non costituisce vincolo per la Stazione Appaltante).

Si procederà all'affidamento dei servizi anche nel caso di partecipazione alla gara di un solo operatore economico, purché l'offerta sia ritenuta valida e congrua.

ART. 4 – DURATA E VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro, avrà la durata di anni 2 (due) rinnovabili per altri 2 (due) a discrezione della stazione appaltante, decorrenti dalla data di stipulazione dello stesso, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione in caso di esecuzione anticipata.

Il valore complessivo dell'*Accordo Quadro*, calcolato ai fini di cui all'art. 35 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dell'importo massimo pagabile comprensivo di rinnovi, opzioni, proroghe, ammonta ad € 15.000,00.

La durata dell'affidamento è di mesi 24 (ventiquattro) e l'importo massimo dei servizi, rappresentativo della sommatoria del quantitativo degli affidamenti specifici che presumibilmente verranno affidati nei due anni dell'*Accordo Quadro* è pari ad euro 7.500,00.

Il contratto si intenderà risolto alla concorrenza dell'importo contrattuale ovvero, in ogni caso alla scadenza del termine di due anni dalla stipula (o dall'avvio dell'esecuzione anticipata, se avvenuta). In caso di rinnovo il contratto si risolverà automaticamente alla alla concorrenza dell'importo massimo pagabile, ovvero in ogni caso alla scadenza del



termine quadriennale dell'affidamento, decorrente dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione.

L'Accordo Quadro ha la finalità di fissare le clausole ed i prezzi da applicare come vincolanti durante il periodo di vigenza contrattuale. La Stazione appaltante non si obbliga per l'importo complessivo previsto, che deve ritenersi presunto e non vincolante; la realizzazione del servizio avverrà infatti nella misura corrispondente alle necessità che si manifesteranno, e comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale o fino al maturare del termine di scadenza.

Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'Accordo, ma sarà applicato al prezzo posto a base di gara (euro 0,25).

ART. 5 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

Nausicaa S.p.a. verificherà il regolare andamento del servizio da parte dell'appaltatore attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

E' in facoltà del RUP eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.

Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

ART. 6 – PENALI

L'Impresa aggiudicataria dovrà svolgere il servizio nei luoghi sopraelencati, dalla decorrenza del contratto (o dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata) e continuare a svolgerlo con la frequenza richiesta, sino alla scadenza del medesimo.

Nel caso in cui, per ogni singolo punto di prelievo (farmacia o magazzino) il ritiro delle medicine scadute non venga effettuato entro 30 gg. da quando è stato programmato, si considererà omesso e, conseguentemente, sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo complessivo annuo offerto, ciò indipendentemente dalle cause e dal riconoscimento di un danno ulteriore per Nausicaa.

Nausicaa si riserva la facoltà, in caso di negligenze o deficienze, gravi ed accertate (es: continuata o periodica assenza di ritiri e più in generale nel caso di manifesta incapacità o inidoneità nello svolgimento del servizio), di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.



ART. 7 – OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra Nausicaa e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Impresa aggiudicataria. Quest'ultima dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, assicurazioni sociali e minimi salariali, assumendone gli oneri relativi.

ART. 8 – PAGAMENTI

Il pagamento del servizio avverrà, sulla base dell'importo complessivo annuo risultante dalla moltiplicazione del prezzo offerto dall'aggiudicatario per il numero di pezzi complessivamente lavorati (articolo 3) a seguito di presentazione di regolari fatture, emesse, per ogni sede di lavoro, al termine del servizio annuale, a mezzo mandato, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo aziendale.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Sarà vietata la cessione totale o parziale del contratto nonché il subappalto.

ART. 11 – CLAUSOLA DI LEGALITA'

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

ART. 12 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la sospensione trova applicazione l'articolo 308 del D.P.R. 207/2010.



ART. 13 – RECESSO

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Nausicaa rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.

L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Nausicaa non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.

Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, Nausicaa recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nausicaa si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il contratto qualora l'operatore economico sia inadempiente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al capitolato, o comunque per grave inadempimento o ritardo.

Come previsto dall'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione del contratto opera anche, di diritto, nei casi in cui:

- a) il ritardo nello svolgimento dei servizi abbia comportato l'applicazione di penali complessivamente superiori al dieci per cento (10%) del valore annuale del contratto;
- b) si verificano le condizioni previste dall'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- c) in caso di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell'“Operatore economico”, secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato; il contratto si riterrà risolto dal giorno



della dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;

d) verifica di inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di penali per più di quattro volte;

e) accertamento di infrazioni in materia di condizioni di sicurezza sul lavoro comportanti pericolo per i lavoratori dell'operatore economico o terzi (compresi lavoratori, amministratori e utenti);

f) ogni altra causa specificamente prevista dalla legge.

Il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che Nausicaa intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere all'operatore economico ponendo a carico di quest'ultimo tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto.

La risoluzione non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili in cui lo stesso può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Anche in caso di risoluzione l'operatore economico è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo operatore economico.

Nel caso in cui l'operatore economico risulti inadempiente nell'esecuzione del contratto, Nausicaa può sempre diffidare per iscritto l'operatore economico a conformarsi alle condizioni previste nel capitolato e nel contratto e assegna un termine per l'adempimento. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, Nausicaa, se non ritiene di provvedere all'esecuzione in danno, può risolvere il contratto previa semplice comunicazione, come previsto dall'articolo 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

ART. 15 – VERTENZE - FORO COMPETENTE

Per la soluzione d'eventuali controversie inerenti o conseguenti al contratto, sarà escluso il ricorso ad arbitri e le parti si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Massa.

IL TECNICO

Dott. Riccardo Tonini



